

REGOLAMENTO I.M.U. APPROVATO CON ATTO N. 32 DEL 30/11/2013

**CON DELIBERAZIONE N. 99 DEL 29/11/2013 SONO STATI RIFORMULATI GLI
ART. 8 E 11 NEL MODO SEGUENTE:**

ART. 8 – ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare, e relative pertinenze, escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8, A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il I° grado, che la utilizza come abitazione principale e a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 11 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il termine previsto dalla legge, utilizzando il modello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.